

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera Tel. 0835593811 Fax 0835593852



<u>città di Francesco Lomona</u>

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

Trasmettere a: [x] Segreteria

[x] Ragioneria

[x] Aff. Legali

 $\lfloor \rfloor_{-}$

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 590 del 29/06/2021		Reg. Area n.243 <u>del 28.06.2021</u>
OGGETTO	CAUSA COMUNE DI MONTALBANO JONICO/ASSIMOCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVV. GIUSEPPINA LARAGIONE	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 45 del 23.2.2006, resa immediatamente esecutiva, si autorizzava il Sindaco protempore, prof. Leonardo Giordano a costituirsi nel giudizio instaurato dall'avv. Nicoletta Donadio in nome e per conto dei sigg.ri Troyli Francesco Paolo e Prisco Carmela nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Troyli Antonio, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivati al minore nel sinistro occorso in Montalbano Jonico il 16.7.2003;
- con la predetta deliberazione si conferiva l'incarico in questione all'avv. Antonio Tuzio e si incaricava il responsabile dell'area amministrativa a provvedere con propri atti all'impegno e liquidazione di spesa occorrenti per il pagamento degli onorari previa stipula di apposita convenzione;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.8/2016 con la quale il Tribunale di Matera accoglieva la domanda attorea e condannava il comune al pagamento della somma di € 10.621,69 oltre interessi e spese di lite ed in virtù del rapporto di assicurazione intercorrente tra questo ente e la compagnia Assimoco spa, condannava quest'ultima a manlevare il comune di tutte le somme, a titolo risarcitorio ed oneri di lite che lo stesso venga chiamato a corrispondere in ragione della presente sentenza di condanna";
- in applicazione della detta sentenza, nonché di pronunce giurisprudenziali in merito, con successive note del 18.2.2016 prot. n. 2648, del 4.4.2016 prot.n.5080 e del 14.9.2016 prot.n.12762 questo ente richiedeva alla compagnia Assimoco di corrispondere le somme richieste dal legale dell'ente quale compenso per l'attività svolta, ritenendo comprese nella manleva stabilita dalla sentenza non solo le spese legali della parte attrice, ma anche quelle relative alla difesa dell'ente;
- la compagnia Assimoco non ha inteso rimborsare all'ente le spese sostenute per la propria difesa nel giudizio in questione, per un importo complessivo di € 5.8836,48 corrisposto all'avv. Antonio Tuzio con determina area amministrativa n.13 del 16.2.2017;

TENUTO CONTO che:

- con propria deliberazione n.81 del 16 maggio 2017 si stabiliva di affidare ad un legale l'incarico di procedere al recupero delle somme corrisposte all'avvocato dell'ente e nel contempo si incaricava il

responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli atti per il conferimento dell'incarico di assistenza legale per la fase preliminare di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, considerato che il D.L.n.132/2014, convertito in L.n.162/2014, prevede l'obbligo di esperire preventivamente la procedura di invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione di crediti di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro;

- con determina n.61 (RG 434) dello 08.06.2017 il suddetto responsabile nominava difensore dell'ente nella procedura in questione l'avv. Giuseppina Laragione del foro di Matera;
- con nota del 28.08.2017, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n.11050, l'avv. Laragione comunicava che la Assimoco Assicurazioni s.p.a non aveva risposto nei termini di legge all'invito di negoziazione assistita inviata in data 26.6.2017 e riteneva che, sulla base della giurisprudenza citata in atti e della sentenza n.81/2016, l'ente" abbia tutte le carte in regola per procedere giudizialmente onde ottenere il ristoro delle competenze legali di cui alla sentenza innanzi emarginata";
- in ragione di quanto sopra, con delibera di G.C. n.158 del 18.09.2017 si stabiliva di procedere in giudizio per il recupero delle somme corrisposte all'avvocato Antonio Tuzio e con determina area amministrativa n. 103 del 9.10.2017 (R.G.776/17si affidava il relativo incarico all'avv. Laragione, già a conoscenza dei fatti;
- il giudizio instaurato è stato definito con sentenza n.369/2021 con la quale il Tribunale di Matera ha rigettando la domanda dell'ente con condanna alle spese di giudizio;
- -la detta sentenza in data 25.05.2021 è stata notificata da controparte all'avvocato dell'ente, il quale con nota del 31.05.2021 prot. n. 7743 sconsigliava un eventuale appello in quanto ".... il giudizio di appello non porterebbe alcun vantaggio per l'Ente, non è stato possibile reperire sentenze in senso contrario a quanto dedotto nella sentenza n. 369/2021 ed ancora, circostanza grave, il Comune di Montalbano Jonico potrebbe essere condannato ad altre ulteriori spese di giudizio";

RILEVATO che:

-con proprie determine n. 141/2017 e 107 del 19.03.2019 si liquidava e pagava al suddetto legale la somma complessiva di € 900,00 a titolo di acconto;

-l'avv. Laragione con nota del 15.06.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8423, richiedeva la liquidazione delle proprie competenze per una somma complessiva di € 2.356,55 compresi accessori di legge, dando atto che sulla somma complessiva dei suoi onorari di € 2.980,73, aveva già percepito a titolo di acconto la somma di € 900,00 e specificando di aver anticipato spese vive per contributo unificato, marca da bollo e notifiche pari ad € 275,82;

RITENUTO poter aderire alla detta richiesta anche in virtù dell'attività svolta dal legale dell'ente;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al citato procedimento, e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:
 - ➤ L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 - ➤ La deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 450 del 1/01/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1. Di integrare di ulteriori € 275,82 l'impegno di spesa n.1226/2017 assunto con determina n.103 del 9.10.2017;
- 2. Di liquidare e pagare la somma di € 2.356,55 (inclusi gli accessori di legge) in favore dell'avv. Giuseppina Laragione quale saldo delle competenze professionali relative al procedimento in premessa specificato;
- 3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.356,55 per € 2.080,00 al cap.124- imp.1226 RR.PP./2017 e per € 275,82 al cap. 124 del bilancio esercizio finanziario 2021-2023;
- 4. Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di provvedere ad emettere il relativo mandato a presentazione di regolare fattura elettronica.
- 5. Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

P.I. f.to M.T.T.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Esprime parere:

Favorevole

Data 28.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr.Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data 28/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA f.to Rag. Antonio D'Armento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2021- Cron. N.

Dalla residenza comunale, 29/06/2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO f.to (Maurizio BARLETTA)